



Roma, 6.8.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000007205/AG
Oggetto: COVID-19 - Agenzia delle Entrate-Decreto Rilancio: crediti di imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.
Circolare n. 12435
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

**Agenzia delle Entrate:
modelli, istruzioni e chiarimenti su credito di imposta per le spese di sanificazione
e l'acquisto di dispositivi di protezione.**

Si fa seguito alle circolari federali nn. 12281 del 28 maggio 2020 e 12408 del 23 luglio 2020, per informare che sono disponibili, in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. all. 1), i modelli (cfr. all. 2) e le istruzioni (cfr. all. 3) per usufruire del credito d'imposta introdotto dal D.L. Rilancio per le spese di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Con la Circolare 20/E (cfr. all.4), l'Agenzia ha, inoltre, fornito i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi in merito.

In proposito, si rammenta che i *"soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni"* possono beneficiare del credito di imposta di cui all'art. 125 del D.L. 34/2020 per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale.

Si allegano anche il comunicato stampa (cfr. all. 5) e le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni delle suddette spese (cfr. all. 6).

Si ricorda, infine, che, in sede di conversione del Decreto Rilancio (L. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020), è stato specificato che il credito d'imposta di cui all'art. 125, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, non rileva neanche ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 918 del 1986, rispettivamente su interessi passivi e sui componenti del reddito d'impresa.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 6